

AVVISO ALLA CLIENTELA

Comunicazione di

VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA

Proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente e dei servizi accessori – Adeguamenti dei contratti in essere ex articolo XIV.I.4 del Regolamento n. 2020-04 e ss.

La informiamo che l'evoluzione del mercato relativo ai servizi di pagamento ha comportato, anche nella Repubblica di San Marino, l'adeguamento della normativa dei settori di riferimento (i.e. Direttiva Europea 2015/2366 "c.d. PSD2") recepita con il Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n.177 "Disposizioni in materia di servizi di pagamento in recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366" ed attuata dalla normativa secondaria di settore emanata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il Reg. n.2020/04 "Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (istituto di pagamento e IMEL)"

Con la presente siamo dunque ad informarLa che la PSD2 introduce le seguenti principali innovazioni nei servizi di pagamento:

- **obblighi di trasparenza:** vengono rafforzati i diritti della clientela e la trasparenza in relazione agli obblighi di informazione, esecuzione e condizioni economiche;
- **nuove misure di sicurezza:** viene introdotta l'autenticazione forte del cliente (*Strong Customer Authentication – SCA*) per accedere ai conti, disporre ordini di pagamento sui canali on line e per effettuare operazioni che implicino rischi di abuso o frode

Poiché le nuove norme si applicano anche ad i contratti in essere, Le inviamo la proposta di modifica unilaterale del Suo contratto, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento n. 2020-04 e ss..

In conformità all'Articolo XIV.I.4 del Reg. 2020-04 e s.m. tale modifica viene eseguita con le modalità e le procedure previste dall'art.X.IV.20 del Regolamento 2007-07 e s.m..

Di seguito si riportano, con velatura gialla, le modifiche all'**Allegato al Contratto di Conto Corrente** in vigore tra Lei e la Banca che quest'ultima Le propone di accettare in recepimento di quanto disposto dal Regolamento n. 2020-04 ss., ferma restando la facoltà di recesso di cui al comma 4 dell'art.X.IV.20 del Reg. 2007-07

San Marino, 11 maggio 2022

La Direzione Generale

ALLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 2020/04 "DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL)" E DEI REGOLAMENTI N. 2013/05 "INGRESSO NELL'AREA UNICA DEI PAGAMENTI IN EURO (SEPA)" E N. 2020/04 "REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL)" EMANATI DA BANCA CENTRALE

PARTE PRIMA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:

- **Addebito Diretto:** un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l'Operazione di Pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso (direct debit);
- **Autenticazione:** una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un Utilizzatore di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'Utilizzatore;
- **Autenticazione forte del cliente:** un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'Utilizzatore conosce), del possesso (qualcosa che solo l'Utilizzatore possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'Utilizzatore), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
- **Banca Centrale:** la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **Banca:** Banca Sammarinese di Investimento Società per Azioni;
- **Beneficiario:** una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'Operazione di Pagamento;
- **BIC:** un codice identificativo d'azienda che individua, senza ambiguità, un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'ISO (Organizzazione internazionale per la Standardizzazione);
- **Bonifico:** un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento di un beneficiario, eseguito tramite un'Operazione di Pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate da un conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore medesimo, sulla base di un'istruzione data dallo stesso pagatore (credit transfer);
- **Cliente o clientela:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi;
- **Condizioni Contrattuali:** le norme qui di seguito riportate;
- **Conto di pagamento:** un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento;
- **Data di Regolamento:** la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
- **Data Valuta:** la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
- **EPC:** European Payments Council - Consiglio Europeo per i Pagamenti;
- **Giornata Operativa o Giornata Lavorativa:** il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
- **Identificativo Unico:** la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore dei servizi di pagamento indica all'Utilizzatore e che quest'ultimo deve fornire nell'ambito di una Operazione di Pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore e/o il suo conto di pagamento;
- **Mandato:** l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;
- **Operazione di Pagamento:** l'atto, disposto dal Pagatore o dal Beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Pagatore o il Beneficiario;
- **Ordine di Pagamento:** l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;
- **Paese SEPA:** paese membro dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o comunque aderente all'area unica dei pagamenti in euro (inclusa la Repubblica di San Marino);
- **Pagamento nazionale:** Operazione di Pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario sono entrambi situati in San Marino;
- **Pagamento transfrontaliero:** Operazione di Pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Beneficiario sono rispettivamente situati a San Marino e in un paese Sepa o viceversa;
- **Pagatore:** una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
- **Prestatore di Servizi di Pagamento o PSP:** la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
- **Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o PISP:** prestatore di servizi di pagamento che svolge l'attività di cui alla lettera h) della lettera l) dell'Allegato 1 della LISP;
- **Ricevuta bancaria:** ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso, attraverso apposita procedura interbancaria via sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del pagatore, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
- **Rid ad importo fisso:** operazioni di addebito diretto ad importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione dell'addebito in conto;
- **Rid finanziario:** operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento;
- **Sepa:** area che include tutti i paesi riportati nell'elenco ufficiale pubblicato periodicamente dall'EPC i cui cittadini, imprese ed altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali, sia a livello transfrontaliero, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- **Stato Membro:** i Paesi membri dell'Unione Europea
- **Servizi di pagamento:** si intendono i servizi indicati alla lettera l) dell'Allegato 1 della LISP (legge 17 novembre 2005 n.165);
- **Strumenti di Pagamento:** qualsiasi dispositivo personalizzato, inclusa la moneta elettronica, e/o insieme di procedure concordate fra l'Utilizzatore e il PSP e dal primo utilizzate per disporre un ordine di pagamento come meglio dettagliati nell'art. 2;
- **Tasso di cambio di riferimento:** tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal PSP o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
- **Utilizzatore:** il soggetto che utilizza un Servizio di Pagamento in veste di Pagatore o Beneficiario o di entrambi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:

- L'unico o entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono situati nella Repubblica di San Marino;
 - Un Prestatore di Servizi di Pagamento è situato nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA o dell'Unione Europea.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 27, 28, 32, 383, 41, 45, 58 si applicano solo:
- a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;
 - b) ai servizi di pagamento per i quali l'unico o entrambi i prestatori di servizio di pagamento interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in uno Stato membro; si applicano altresì unicamente ai servizi effettuati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'euro;
 - c) alle operazioni di bonifico e addebito diretto denominate nelle monete nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (CE) n. 924/2009
 - d) ai servizi di pagamento per i quali l'unico o entrambi i prestatori di servizio di pagamento interessati dall'operazione siano situati nella Repubblica di San Marino ovvero l'uno nella Repubblica di San Marino e l'altro in un Paese SEPA
3. Per le Operazioni di Pagamento disposte senza indicazione della data di esecuzione i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Art. 3 - Operazioni di Pagamento

- 1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
- 2. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
- 3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
- 4. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento.
- 5. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi i Servizi Telematici, di Web Banking e/o servizi simili, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via posta elettronica e via internet.

Art. 4 - Consenso e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

- 1. Il consenso del PAGATORE è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. In assenza del consenso, un'Operazione di Pagamento non può considerarsi autorizzata.
- 2. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento o una serie di OPERAZIONI DI PAGAMENTO è prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel presente contratto. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento può anche essere prestato tramite il BENEFICIARIO o il PISP.
- 3. L'autorizzazione può essere data prima o, ove concordato tra il PAGATORE e la Banca, dopo l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
- 4. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel presente contratto, purché prima che l'ORDINE DI PAGAMENTO diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 7. Le OPERAZIONI DI PAGAMENTO eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più OPERAZIONI DI PAGAMENTO non possono essere considerate autorizzate.

ALLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

Art. 5 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un ORDINE DI PAGAMENTO è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca di cui si avvale il PAGATORE. Non vi è addebito sul CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE prima della ricezione dell'ORDINE DI PAGAMENTO. Se il momento della ricezione non ricorre in una GIORNATA LAVORATIVA per la Banca, l'ORDINE DI PAGAMENTO si intende ricevuto la GIORNATA LAVORATIVA successiva. La Banca può stabilire un limite, fissato in prossimità della fine della GIORNATA LAVORATIVA avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione dell'ORDINE DI PAGAMENTO, oltre il quale gli ORDINI DI PAGAMENTO ricevuti si considerano ricevuti la GIORNATA LAVORATIVA successiva.
2. Se l'Utilizzatore e la Banca concordano che l'esecuzione dell'ORDINE DI PAGAMENTO sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il PAGATORE ha messo i FONDI a disposizione della Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una GIORNATA LAVORATIVA per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la GIORNATA LAVORATIVA successiva.

Art. 6 - Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. Quando tutte le condizioni previste dal presente contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ORDINE DI PAGAMENTO autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal PAGATORE anche tramite un PISP o dal BENEFICIARIO o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia in contrasto con altre pertinenti disposizioni di legge o regolamentari.
2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ORDINE DI PAGAMENTO o di disporre un'Operazione di Pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'Utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria ad altre pertinenti disposizioni di legge o regolamentari.
3. La Banca effettua la comunicazione di cui sopra secondo le modalità concordate con l'Utilizzatore, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
4. Ove il rifiuto di un ORDINE DI PAGAMENTO sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare le spese della comunicazione all'Utilizzatore.
5. Un ORDINE DI PAGAMENTO di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati è considerato non ricevuto.

Art. 7 - Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dalla Banca del PAGATORE, l'ORDINE DI PAGAMENTO non può essere revocato dall'Utilizzatore.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, se l'Operazione di Pagamento è disposta da un PISP o dal BENEFICIARIO o per il suo tramite, il PAGATORE non revoca l'ORDINE DI PAGAMENTO dopo aver prestato al PISP il proprio consenso a disporre l'Operazione di Pagamento o dopo aver prestato al BENEFICIARIO il proprio consenso a eseguire l'Operazione di Pagamento.
3. Nel caso di ADEBITO DIRETTO e fatti salvi i diritti di rimborso, il PAGATORE può revocare l'ORDINE DI PAGAMENTO non oltre la fine della GIORNATA LAVORATIVA precedente il giorno concordato per l'addebito dei FONDI. La Banca del PAGATORE dà tempestiva comunicazione della revoca alla Banca del BENEFICIARIO, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all'articolo 5 comma 2, l'Utilizzatore può revocare un ORDINE DI PAGAMENTO non oltre la fine della GIORNATA LAVORATIVA precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ORDINE DI PAGAMENTO può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'Utilizzatore e della Banca. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell'ORDINE DI PAGAMENTO è necessario anche il consenso del BENEFICIARIO. La Banca può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel presente contratto.
6. In ogni caso, la revoca di un ORDINE DI PAGAMENTO ha effetto solo nel rapporto tra la Banca e l'Utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle OPERAZIONI DI PAGAMENTO nei SISTEMI DI PAGAMENTO.
7. Nell'ambito di una controversia tra il PAGATORE e il BENEFICIARIO, l'irrevocabilità di un ORDINE DI PAGAMENTO non pregiudica il diritto riconosciuto al PAGATORE al rimborso dell'importo dell'Operazione di Pagamento eseguita.

Art. 8 - Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui un'Operazione di Pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al PAGATORE l'importo dell'operazione medesima e al più tardi entro la fine della GIORNATA OPERATIVA successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, a meno che la Banca abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunicati tali motivi per iscritto alla BANCA CENTRALE, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un CONTO DI PAGAMENTO, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo. La DATA VALUTA dell'accredito sul CONTO DI PAGAMENTO non deve essere successiva alla data di addebito dell'importo.
2. Se l'Operazione di Pagamento è disposta mediante un PISP, la Banca DI RADICAMENTO DEL CONTO rimborsa immediatamente, e in ogni caso entro la fine della GIORNATA OPERATIVA successiva, l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il CONTO DI PAGAMENTO addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Se il PISP è responsabile dell'Operazione di Pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente la Banca DI RADICAMENTO DEL CONTO su richiesta di quest'ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso dell'Utilizzatore, compreso l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'Utilizzatore la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. 9 - Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto

1. L'Utilizzatore, venuto a conoscenza di un'Operazione di Pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 11, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca secondo le modalità previste nel presente contratto o nel contratto relativo a singole OPERAZIONI DI PAGAMENTO. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del PAGATORE, o di accredito, nel caso del BENEFICIARIO.
2. Il termine di 13 mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'Operazione di Pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Un'Operazione di Pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore alla Banca.

Art. 10 - Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposti dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Nel caso in cui un'Operazione di Pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del BENEFICIARIO o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il PAGATORE ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento;
 - b) l'importo dell'Operazione di Pagamento supera quello che il PAGATORE avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il precedente modello di spesa, le condizioni del presente contratto e le pertinenti circostanze del caso.Ai fini di cui al presente comma, è a carico del PAGATORE l'onere, su richiesta della Banca, di fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di Pagamento eseguita. La DATA VALUTA dell'accredito sul CONTO DI PAGAMENTO del PAGATORE non è successiva alla data di addebito dell'importo. Fatto salvo il comma 4 del presente articolo, oltre al diritto di cui al comma 1, nel caso di ADEBITI DIRETTI il PAGATORE gode di un diritto incondizionato al rimborso dalla Banca entro i termini di cui all'articolo 10.
3. Ai fini del comma 1 lettera b), il PAGATORE non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il TASSO DI CAMBIO DI RIFERIMENTO concordato con la Banca. Se il TASSO DI CAMBIO DI RIFERIMENTO riguarda un'Operazione di Pagamento che rientra nel presente contratto, in tale contratto devono essere concordati il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale TASSO DI CAMBIO DI RIFERIMENTO.
4. Il diritto al rimborso del PAGATORE può decadere se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il PAGATORE ha dato l'autorizzazione ad eseguire l'Operazione di Pagamento direttamente alla Banca;
 - b) ove possibile, le informazioni sulla successiva Operazione di Pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del PAGATORE sia stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del PAGATORE dalla Banca o dal BENEFICIARIO almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato nel presente contratto.

Art. 11 - Responsabilità del PSP per le operazioni non autorizzate - Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, il PSP, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Pagatore l'importo dell'operazione e al più tardi entro la fine della GIORNATA OPERATIVA successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, a meno che il PSP abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunicati tali motivi per iscritto alla BANCA CENTRALE. Il PSP, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita.
3. Il PSP, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Pagatore. In tal caso il PSP ha diritto di chiedere al Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. 12 - Conversione valutaria

1. Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dal PSP al momento della negoziazione.

Art. 13 - Esclusione e limitazione della responsabilità del PSP

1. E' esclusa la responsabilità del PSP per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente.
2. Il PSP non è, inoltre, responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'identificativo Unico fornito dall'Utilizzatore è inesatto.
3. Il PSP è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dall'Utilizzatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

Art. 14 - Commissioni e spese

1. Se l'Operazione di Pagamento non comporta conversione valutaria da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e le commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento se l'identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

Art. 15 - Durata contrattuale e Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il presente contratto ha durata indefinita.
2. Il presente contratto può essere sciolto in qualsiasi momento dal cliente, senza penalità e senza spese di chiusura con effetto dalla Giornata Operativa successiva a quella in cui il PSP ne riceve comunicazione.
3. Il PSP potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione scritta su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
4. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
5. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

Art. 16 - Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali, si applicano le norme e condizioni che regolano il Conto Corrente di corrispondenza e, ove sottoscritte, le norme relative ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili.
2. In tema di recesso dal contratto di conto corrente, del quale le presenti Condizioni Contrattuali sono parte integrante, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle relative norme.

Art. 17 - Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali e del documento di sintesi aggiornato.
3. La Banca mette a disposizione le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta al mese presso lo sportello in cui è aperto il conto di pagamento e con le modalità stabilite nelle norme e condizioni che regolano il conto corrente di corrispondenza per le comunicazioni fra la Banca e il Cliente.
4. Il Cliente potrà richiedere a proprie spese informazioni supplementari o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi da quelle previsti nelle Condizioni Contrattuali.

Art. 18 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca potrà modificare le condizioni contrattuali e le relative condizioni economiche, ai sensi della regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di prestazione di servizi di pagamento, inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista per la modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per l'entrata in vigore.

Art. 19 - Procedure di Reclamo

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Utilizzatore e il Prestatore di Servizi di Pagamento relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto l'Utilizzatore può presentare un reclamo alla Banca, anche con lettera raccomandata A/R, fax o e-mail alla Funzione Compliance all'indirizzo di seguito indicato o consegnato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto. L'indirizzo è il seguente:
Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.
Direzione Generale
Funzione Compliance
Via Monaldo da Falciano, 3
47891 Rovereta
e-mail: compliance@bsi.sm
te. 0549-940903 fax: 0549-940980
2. Il ricorso alla Funzione Compliance non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.
3. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di **15** giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Non sussistono forme di composizione stragiudiziale delle controversie ulteriori o diverse dalle procedure di reclamo.
4. Il ricorso alla Funzione Compliance non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO**BONIFICI****Art. 20 - Oggetto del servizio**

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso una propria filiale o presso la filiale di altro Prestatore di Strumenti di Pagamento in San Marino, in Italia o all'estero (bonifico in uscita), o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (bonifici in uscita)**PARAGRAFO I - Bonifici verso San Marino e i Paesi aderenti all'area unica dei pagamenti in euro (Paesi dell'area SEPA - Single Euro Payments Area)****Art. 21 - Oggetto del servizio**

1. Il bonifico verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro o in valuta nazionale di un Paese Membro che abbia notificato la decisione di estendere l'applicazione del Regolamento (CE) N.924/2009, effettuato da Pagatore sia residente che non residente eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'Unione Europea o comunque aderenti all'area unica dei pagamenti in euro ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
2. Fino al 30.1.2016 i bonifici nazionali potranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di procedure nazionali (interne/domestiche).

Art. 22 - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:
 - il nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
 - importo dell'ordine;
 - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
 - il Codice BIC (Bank Identification Code) ovvero l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, solo per bonifici verso Paesi diversi da San Marino se necessario (dato obbligatorio fino al 31.1.2016).
2. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:
 - la data di esecuzione richiesta del bonifico, da intendersi la data nella quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca di addebitare il Conto di Pagamento;
 - la motivazione del pagamento
 - eventuali informazioni opzionali riportate sugli ordini cartacei o sulle procedure dei Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili rese disponibili dalla Banca sul trasferimento.
3. Per bonifici verso l'Italia e San Marino, l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.
4. Per bonifici verso altri Paesi dell'Area SEPA diversi dall'Italia e da San Marino, fino al 31.1.2016 l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario unitamente al BIC del suo Prestatore di Servizi di Pagamento. Dopo tale data, l'Identificativo unico corrisponde al solo IBAN del Beneficiario.

Art. 23 - Rifiuto dell'ordine

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.

Art. 24 - Addebito del Conto di Pagamento

1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

Art. 25 - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso.

1. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 4.

ALLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

Art. 26 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro le 15:00.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
4. L'ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nei contratti di adesione ai Servizi Telematici. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 15:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 27 - Tempo massimo di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite internet o tramite telefono senza indicazione della data di esecuzione il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono con indicazione di una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Nel caso in cui sia stata indicata come data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

PARAGRAFO II - Bonifici extra SEPA

Art. 28 - Bonifici in euro di importo rilevante e Bonifici in euro urgenti

1. Il bonifico di importo rilevante è un bonifico in euro disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca. L'ordine di pagamento viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nei termini indicati all'art. 27. Il Cliente Pagatore, tuttavia, può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all'art. 5 comma 4.
2. Il bonifico urgente è un bonifico in euro disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca. L'ordine di pagamento viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data.
3. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento nei casi di cui al presente articolo il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 22.
4. Il consenso nei casi di cui al presente articolo può essere rilasciato solo con modalità cartacea presso gli sportelli della Banca.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se pervenuto entro le ore 15:00.

PARAGRAFO III – Bonifico in valuta diversa dall'euro verso PSP situati in un Paese SEPA

Art. 29 - Oggetto del servizio

1. Per bonifico extra SEPA si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese SEPA nella valuta diversa dall'euro.

Art. 30 - Dati relativi all'ordine di pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 - Beneficiario;
 - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
 - Banca del Beneficiario;
 - Divisa;
 - Importo.

Art. 31 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea:
 - l'ordine si intende ricevuto dalla Banca nello stesso giorno di consegna se pervenuto entro le ore 10.00;
 - l'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva;
 - l'ordine presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono:
 - l'ordine si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nei contratti relativi ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 16:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

Art. 32 - Tempi di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite internet o tramite telefono senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
 - nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
 - nel caso in cui sia stata indicata una data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella data indicata;
 - in presenza di contestuale indicazione della data esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito sulla base della data esecuzione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data;
 - nel caso in cui sia stata indicata come data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici in entrata)

Art. 33 - Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

Art. 34 - Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo

1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Documento di Sintesi.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto di pagamento le proprie spese e commissioni riportate nel Documento di Sintesi relative al bonifico stesso.

RI.BA

Art. 35 - Oggetto del servizio

1. La Ri.Ba. è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore; il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le RI.BA l'Identificativo Unico.

Art. 36 - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il consenso del Cliente Pagatore ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 4.

Art. 37 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella data di scadenza del pagamento.
2. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico dello sportello ricevente.
3. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
5. L'Ordine di Pagamento impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 16:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 38 - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.

ALLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (es. MAV, RAV)

Art. 39 - Oggetto del servizio

1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso qualsiasi sportello della Banca o laddove il Cliente Pagatore abbia aderito ai Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili, e sia consentito dai servizi medesimi, impartendo l'Ordine di Pagamento via internet.

Art. 40 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico dello sportello ricevente.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
4. L'Ordine di Pagamento impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Servizi Telematici di Web Banking e/o servizi simili. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 16:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 41 - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell'ordine.

R.I.D. – SEPA DIRECT DEBIT CORE

(Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite)

R.I.D.

Art. 42 - Validità delle deleghe RID conferite in data precedente all'1.2.2014

1. Le deleghe RID conferite in data precedente all'1.2.2014 ed ancora in essere a tale data, rimangono valide ed alle stesse si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante Direct Debit, di cui agli articoli di seguito riportati.

SEPA DIRECT DEBIT CORE

Art. 43 - Oggetto del servizio

1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in San Marino e negli altri paesi dell'Unione Europea o Paese SEPA, disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario ("Mandato"). Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con apposito Rulebook.

In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca.

2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il Conto di Pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà in ogni momento di chiedere alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit o di chiedere, previa sottoscrizione di apposito modulo che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o per determinate tipologie di pagamento (singole o ricorrenti).
4. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, può chiedere alla banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
5. Il Cliente Pagatore non è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni Mandato, la modifica o la revoca dello stesso, salvo che non chieda la prestazione, da parte della Banca, previa sottoscrizione di apposito modulo, di uno o più servizi aggiuntivi relativi alla gestione di uno specifico Mandato ("Gestione del Mandato Sepa Direct Debit Core") quali le verifiche sulla conformità degli addebiti rispetto al Mandato conferito, anche derivanti dalla presenza di clausole limitative: 1) sull'importo massimo per disposizione, 2) numero massimo di disposizioni, 3) data del primo e/o ultimo pagamento, 4) frequenza.

In caso di sottoscrizione dell'apposito contratto di Gestione del Mandato la Banca:

- a. prima di eseguire la prima Operazione di Pagamento ricevuta, controlla l'esattezza dei dati dell'Operazione di Pagamento sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente Pagatore o da questi confermate;
 - b. nel caso di Operazioni di Pagamento ricorrenti, prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla la coerenza dei dati dello stesso rispetto a quelli indicati nel relativo Mandato e nelle eventuali clausole limitative disposte dal Cliente Pagatore stesso.
6. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito.

Art 44 - Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Art. 45 - Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento. Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di una serie di Operazioni di Pagamento in Euro sulla base di un'autorizzazione permanente all'addebito del Conto di Pagamento, rilasciata dal Cliente Pagatore alla Banca direttamente o per il tramite del Beneficiario.

A fronte di tale autorizzazione, il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Pertanto non è necessaria l'autorizzazione del Cliente Pagatore per ogni singolo addebito.

2. In conformità agli accordi interbancari che disciplinano il Servizio R.I.D., qualora siano trascorsi 24 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, la Banca ha diritto di cancellare o considerare "non operativa" l'autorizzazione all'addebito e conseguentemente, non farà seguito alle successive richieste di addebito, salvo diversi accordi con i Beneficiari. to viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento indicato sul Mandato con pari valuta.

Art. 46 - Termini per richieste di rimborso di operazioni autorizzate

1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul Conto di Pagamento.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
3. Il diritto al rimborso è in ogni caso escluso, oltre ai casi previsti dall'art. 10, 5° comma, se concorrono tutte le condizioni di seguito elencate:
 - a) il Cliente Pagatore risulta possedere un codice operatore economico o equivalente estero (ad esempio partita Iva Italiana);
 - b) il Cliente Pagatore ha sottoscritto apposito mandato, o dichiarazione sostitutiva, con cui rinuncia espressamente al diritto al rimborso di cui al comma 1, dichiarando che le operazioni di pagamento sono attinenti la propria attività professionale o d'impresa.

PARTE SECONDA

NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 2014/04 "DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA (ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL)" E DEL REGOLAMENTO N. 2013/05 "INGRESSO NELL'AREA UNICA DEI PAGAMENTI IN EURO (SEPA)" EMANATI DA BANCA CENTRALE.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47 - Condizioni Contrattuali - Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, tramite Bonifici Estero effettuati da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da Paese SEPA o dell'Unione Europea.

Art. 48 - Norme comuni

1. Ai Servizi di Pagamento oggetto della presente Parte Seconda si applicano le seguenti disposizioni contenute nella Parte I, Sezione I:

Art. 1 - Definizioni. Per quanto riguarda la definizione Servizi di Pagamento, il riferimento è all'art. 45.

Art. 3 - Operazioni di Pagamento

Art. 4 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

Art. 5 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

Art. 7 - Irrevocabilità dell'Ordine di Pagamento

Art. 12 - Conversione valutaria

Art. 15 - Durata e recesso dai Servizi di Pagamento

ALLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

- Art. 16 - Norme applicabili
Art. 17 - Comunicazioni della Banca
Art. 18 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
Art. 19 - Procedure di Reclamo

Art. 49 - Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca può - con esonero da responsabilità - rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via Internet o via telefono.
2. L'ordine impartito in assenza di fondi sufficienti si considera definitivamente rifiutato indipendentemente dalla successiva costituzione dei fondi.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto appena possibile.

Art. 50 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa Informazioni ulteriori.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

Art. 51 - Commissioni e spese

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare che:
 - a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento;
 - b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario;
 - c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso.
3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese di cui al punto a) per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.
4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento.
5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

Ordini Impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici in uscita)

Bonifici Estero

Art. 52 - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende:
 - a) un bonifico effettuato da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da Paese SEPA o dell'Unione Europea;
2. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 - Beneficiario;
 - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
 - Banca del Beneficiario;
 - Divisa;
 - Importo.Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario.

Art. 53 - Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri - Esonero responsabilità della Banca

1. In alcuni paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) i Prestatori di servizi di Pagamento danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha conto.
4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.

Art. 54 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento - Tempo massimo di esecuzione

1. In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 31 della Parte I Sezione II.
2. La Banca esegue l'Ordine di Pagamento entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.
3. Qualora per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici in entrata)

Art. 55 - Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:
 - Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento;
 - dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.

RID

Gli articoli sul servizio RID rientrano nella Parte I Sezione II del presente contratto. Detti articoli sino al 31.1.2016 si applicano solo alle disposizioni RID ad importo fisso e ai RID Finanziari, per le quali è comunque esclusa la possibilità di rimborso di cui all'art. 29, e decorsa tale data sono da considerare non più in vigore, in assenza di diverse comunicazioni da parte della Banca.

Art. 56 - Oggetto del servizio

1. Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di una serie di Operazioni di Pagamento in Euro sulla base di un'autorizzazione permanente all'addebito del Conto di Pagamento, rilasciata dal Cliente Pagatore alla Banca direttamente o per il tramite del Beneficiario. A fronte di tale autorizzazione, il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al Proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Pertanto non è necessaria l'autorizzazione del Cliente Pagatore per ogni singolo addebito.
2. In conformità agli accordi interbancari che disciplinano il Servizio R.I.D., qualora siano trascorsi 24 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, la Banca ha diritto di cancellare o considerare "non operativa" l'autorizzazione all'addebito e conseguentemente, non farà seguito alle successive richieste di addebito, salvo diversi accordi con i Beneficiari.

Art. 57 - Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Art. 58 - Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento con pari valuta.

ALLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

Art. 59 - Termini per richieste di rimborso

1. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data di scadenza del RID.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.

Informativa sulla protezione dei dati personali nell'ambito dell'attività di trasferimento fondi svolta da SWIFT.

Per l'esecuzione dei bonifici (ad es. bonifici SEPA) può essere necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio. È prevista la comunicazione a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) da parte della Banca dei dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad es., i nomi del Pagatore, del Beneficiario e dei rispettivi Prestatori di Servizi di Pagamento, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento) necessari per eseguirlo.

Senza l'utilizzo di tale rete interbancaria e senza la relativa comunicazione dei dati le Operazioni di Pagamento non possono essere eseguite. S.W.I.F.T., per motivi di sicurezza, duplica, trasmette e conserva temporaneamente in proprio server negli Stati Uniti d'America i dati predetti che sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) possono accedervi sulla base di provvedimenti adottati in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo.

Il Cliente conserva i diritti previsti dalla Legge 23/05/1995 n. 70 che regola la raccolta informatizzata dei dati personali.

Informativa in ordine all'Istruzione AIF n. 2008/04 in materia di dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Per effetto degli obblighi imposti dall'Istruzione AIF 2008/04 al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, verranno comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, il nome, cognome, indirizzo del Cliente Pagatore ovvero il suo numero di identificazione come cliente, il numero del suo Conto di Pagamento ovvero il codice unico di identificazione.